

COMUNE DI S. AMBROGIO DI TORINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50

OGGETTO:

CONFERMA DELLE ALIQUOTA E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FALCHERO Antonella Domenica - Sindaco	Sì
2. BARELLA Silvano - Assessore	Sì
3. BRAIDO Giovanni Giorgio - Assessore	Sì
4. CONGIU Igor - Assessore	Sì
5. ZERBONIA Angelo - Assessore	Sì
6. BARONE Paolo - Consigliere	Sì
7. MARANGONI Nada - Consigliere	Sì
8. MARITANO Arianna - Consigliere	Sì
9. TATTI Claudio - Consigliere	Sì
10. ALLEGRO Bruno - Consigliere	Sì
11. RAIMONDO Norma - Consigliere	Sì
12. TEGHILLE Massimo - Consigliere	Sì
13. VINASSA Andrea - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa BACCIU Marta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la deliberazione consiliare n. 20 in data 11/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio comunale;

Vista le precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 21 del 11/06/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla legge 160/2019;
- n. 61 del 22/12/2020 Con la quale l'Ente ha confermato, per l'anno 2021, le aliquote e detrazione deliberate per l'anno 2020;
- n. 73 del 20/12/2021 Con la quale l'Ente ha confermato, per l'anno 2022, le aliquote e detrazione deliberate per l'anno 2021;
- n. 52 del 19/12/2022 Con la quale l'Ente ha confermato, per l'anno 2023, le aliquote e detrazione deliberate per l'anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19 in data 11/06/2020;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 43 del 7/11/2006 e sue modifiche;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal competente responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto del rientro in aula consiliare da parte del Consigliere Allegro alle ore 21:32;

Udita la relazione del presente provvedimento da parte del Sindaco Falchero, che qui non si riporta in quanto registrata su supporto digitale;

Preso atto della votazione in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13 Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13 Voti contrari: n. //

Consiglieri astenuti: n. //

Udita la proclamazione dell'esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco,

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2024, nelle misure stabilite nell'anno 2020 e confermate per gli anni 2021/2022/2023, le aliquote per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e IMU ‰
1	ALIQUOTA ORDINARIA (escluse abitazione principale e una pertinenza per categoria catastale C/2 – C/6 – C/7)	9,00
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con detrazione di base per l'abitazione principale pari ad € 200,00	5,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
4	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso D/10) (la cui quota pari allo 7,60 per mille è riservata allo Stato)	9,00
5	Terreni edificabili	9,00

2) di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;

- 3) di dare atto che per quanto attiene alla determinazione della base imponibile e sue riduzioni, e le esenzioni occorre fare riferimento al Regolamento per l'applicazione della nuova IMU Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione C.C. n. 21 in data 11/06/2020;
- 4) di dare atto che le scadenze per il pagamento sono: <u>16 giugno e 16</u> <u>dicembre</u> ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;
- 5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024.

Successivamente rilevata l'esigenza di procedere tempestivamente, attesa l'urgenza del provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13 Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13 Voti contrari: n. //

Consiglieri astenuti: n. //

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE Firmato digitalmente FALCHERO Antonella Domenica IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato digitalmente Dr.ssa BACCIU Marta